

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

**Modifica del 20 agosto 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 giugno 2013<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Art. 13 cpv. 1** Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

**Art. 13 cpv. 2** Adeguamenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 con effetto sino al 31 marzo 2015.

20 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2013 5355

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

